



*Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo*

**CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO
DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL
RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO
ITALIANO**

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Tunisi codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Andrea Senatori, titolare della Sede estera di Tunisi, nel quadro dell'Accordo di Delega Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849) firmato in data 09/06/2021 tra tra, l'AICS e la Commissione Europea;

E

Il Sig. Petrocelli Antonio, cittadino italiano, nato a [REDACTED] il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED] residenza fiscale nel Comune di [REDACTED], documento di identità passaporto [REDACTED] rilasciato in data [REDACTED], residente in [REDACTED]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano,

Il presente contratto viene stipulato a seguito del processo di selezione per il bando

n. 10/AICSTUNISI/2021, pubblicato in data 13/10/2021, dal quale il dott. Antonio Petrocelli è risultato vincitore. Nel presente contratto rimarranno validi tutti gli elementi essenziali inclusi nel succitato bando (cfr. art.4 del presente contratto).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati¹n.4 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2

MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. Il Sig. Antonio Petrocelli è impiegato nella funzione di International International Administration/Procurement Officer, con i compiti meglio specificati nei termini di riferimento/Job description in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Tunisi sito a Tunisi, in Tunisia.

4. Il prestatore di lavoro potrà recarsi per esigenze di servizio anche presso l'ufficio sito in Tripoli, Libia.

ART. 3

DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno², per un periodo di 12 (dodici) mesi, dal 15/02/2022 al 14/02/2023, rinnovabile fino ad un massimo di 48³ (quarantotto) mesi totali⁴.

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di tre mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto. 

¹Ciascun ufficio estero dovrà inserire dei prospetti specifici relativi a: profili professionali, ritenute fiscali, contributi previdenziali, assistenza sanitaria, infortuni professionali.

² Eliminare la parte che non interessa (pieno/parziale).

³ Secondo l' Art. 6-4 paragrafo 2 del codice del lavoro tunisino il contratto a tempo determinato può essere concluso tra le parti a condizione che la durata non superi i quattro anni, compresi i rinnovi.

⁴ Il contratto, di norma, non può avere una durata iniziale superiore ai 12 mesi. Per il caso di contratto di durata iniziale superiore ai 6 (sei) mesi è obbligatorio prevedere un periodo di prova della durata di due mesi di effettivo lavoro.



La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostitutiva.

ART. 4 TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al dott. Antonio Petrocelli è corrisposta una retribuzione lorda secondo quanto disposto dal prospetto allegato.
2. Su detta retribuzione sono applicate le ritenute fiscali secondo quanto risulta nel prospetto allegato⁵.
3. La retribuzione lorda, da corrisondersi in 13 mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Le eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro.
4. Nel caso in cui il collaboratore venga autorizzato a svolgere le prestazioni di lavoro in modalità agile dall'Italia a causa dell'impossibilità di potersi recare presso la Sede AICS di Tunisi per motivi legati alle misure nazionali ed internazionali per il contenimento del COVID 19 oppure per altri eventi imprevedibili non imputabili alla responsabilità delle parti, il trattamento economico per tale periodo non includerà le componenti retributive legate alla permanenza nel Paese oggetto dell'incarico, ovvero l'indennità determinata sulla base del costo e qualità della vita e la maggiorazione determinata sulla base delle situazioni di rischio e disagio.
5. Al dott. Antonio Petrocelli verrà riconosciuto un contributo per l'affitto della casa fino per un importo massimo di 600,00 euro mensili da corrisondersi dietro ricevuta di pagamento dell'affitto
6. Al dott. Antonio Petrocelli verrà inoltre rimborsato un biglietto aereo Italia Tunisia A/R.

ART. 5 ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e

⁵ In materia di gestione fiscale del trattamento economico viene applicato quanto disposto dalla Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12.12.2019 avente ad oggetto "Personale contrattualizzato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. C) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni".

per ogni altro evento assicurativo secondo le disposizioni della normativa locale.

2. L'ammontare dei relativi contributi, ripartiti tra il datore di lavoro e il prestatore di lavoro, è determinato secondo le percentuali ed il sistema di calcolo fissati dalla normativa locale.

3. Nel caso in cui, ai sensi della Legge 398/87, il prestatore di lavoro debba essere assoggettato a contribuzione in Italia e ne faccia esplicita richiesta al momento della sottoscrizione del contratto, AICS provvederà al pagamento dei contributi previsti da detta norma e a trattenere la quota a carico del prestatore di lavoro. I contributi dovuti dall'ufficio AICS locale e dal lavoratore sono determinati a norma della disciplina vigente e commisurati alla retribuzione imponibile del lavoratore⁶.

ART. 6 ASSISTENZA SANITARIA

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia si prevede copertura assicurativa privata a carico della Sede Estera. Il prestatore di lavoro è pertanto assicurato presso l'ente assicuratore privato SISCOS nei limiti di assistenza garantiti in Italia dal Servizio Sanitario Nazionale. La polizza spetta anche al coniuge convivente a carico e i figli fino al 26 anno di età, purché conviventi e a carico.

ART. 7 ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

Avendo il prestatore di lavoro dichiarato di essere residente fiscale in Italia è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l'INAIL (Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro)

ART. 8 VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9 FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di trentadue giorni lavorativi⁷, su base annuale

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11

⁶ Eventualmente anche quantificati con valori convenzionali previsti dalla norma.

⁷ Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977 (26 giorni di ferie più sei giornate).



giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

ART. 10 ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare), di cui i primi quarantacinque interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.
2. Superato il periodo di 60 giorni, La malattia sospende il contratto di lavoro. La malattia Costituisce motivo di risoluzione solo se è sufficientemente seria o prolungata e se le necessità della Sede obbligano il datore di lavoro a sostituire il prestatore di lavoro ammalato.
3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11 CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

Secondo quanto previsto dalla normativa locale:

1. La donna impiegata ha diritto all'occasione del parto ad un periodo di riposo di trenta (30) giorni. Questo periodo può essere propagato ogni volta di 15 giorni sulla presentazione del certificato medico.
2. Il coniuge impiegato ha diritto a un giorno di ferie retribuite ad ogni nascita.

Se il prestatore di lavoro dichiara di essere residente fiscale in Italia e fa esplicita richiesta di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento sarà quello stabilito dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e dalla normativa vigente INPS.



ART. 12

PERMESSI RETRIBUITI

1. Secondo quanto previsto dalla normativa locale il prestatore di lavoro non ha diritto a fruire di giorni di permessi retribuiti.

ART. 13 ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale⁸ e ove le risorse finanziarie lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14 DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di essere domiciliato a Tunisi durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio, di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia (http://www.aics.gov.it/?page_id=8828), che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15 INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

4



⁸ Secondo quanto previsto dall'art.90 del codice del lavoro tunisino, le ore supplementari a quelle previste contrattualmente come ordinarie, devono essere retribuite con una maggiorazione del 25% fino al raggiungimento delle 48 ore settimanali e fino al 50% al di là delle 48 ore. In totale non possono comunque superare le 60 ore di lavoro settimanali.

- 1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
- 2) condotta non conforme a principi di correttezza;
- 3) insufficiente rendimento;
- 4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

5. Se la Sede estera impiega almeno 40 dipendenti a tempo indeterminato il prestatore di lavoro deve essere tradotto davanti un consiglio disciplinare per comminare sanzioni disciplinari di secondo grado come segue:

- licenziamento per un periodo non superiore a sette giorni, senza retribuzione
- licenziamento per un periodo da otto a trenta giorni, senza alcun compenso
- abbassamento del grado
- la retrocessione scatto
- la revocazione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di trenta (30) giorni che deve essere notificato tramite lettera raccomandata, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera. Il prestatore di lavoro è autorizzato ad assentarsi nella seconda metà del periodo di preavviso al fine di poter ricercare una nuova occupazione.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

- a) per incapacità professionale;
- b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
- c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;



- d) falsa attestazione di presenza in servizio;
- e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità di adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
- f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;
- g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto a condizione di rispettare le procedure previste dalla legge locale riguarda il licenziamento per ragioni tecniche o economiche;
- h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
- i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.
- j) e in generale se il prestatore di lavoro commette un grave errore, come previsto dall'articolo 14-4 del codice del lavoro, giustificando il suo licenziamento.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta (30) giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

- a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
- b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;
- c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
- d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
- e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

**ART. 17
LIMITI DI ETÀ'**

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del 67°(sessantasettesimo) anno di età.

**ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data 30/01/2022

Il Prestatore di lavoro

Antonio Petrocelli

Il Titolare della Sede estera

Andrea Senatori

.....

Allegati:

1. *Job description*/termini di riferimento
2. Dichiarazione del prestatore di lavoro sulla propria residenza fiscale;
3. Richiesta del prestatore di lavoro di essere assoggettato a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87;
4. Prospetto compenso economico e relativi oneri fiscali e previdenziali (art.4 comma 2);


Calcolo del compenso lordo spettante a		Petrocelli 2022			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		15/02/22	31/12/22	316	10,53
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				316	10,53
<i>Salario lordo mensile</i>					3.301,58
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					1.922,51
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					55.027,08
<i>compenso lordo</i>					55.027,08
imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)			44.901,86		
imponibile INPS/INAIL			34.776,64		
Contributo INPS - selezionare: <input type="text" value="32,30%"/>	8,84%		-3.074,26		-3.074,26
imponibile Irpef			41.827,60		
imposta lorda			11.539,66		
detrazioni lav. dipendente (art. 13 Tuir)			-622,04		
Irpef netta					-10.917,62
addizionale regionale*					-631,19
addizionale comunale*					-334,62
compenso netto totale					40.069,39
compenso netto mensile					3.804,00
Costo per l'Amministrazione:					
compenso lordo (A)					55.027,08
Contributo INAIL a carico committente (C)	0,50%				173,88
Contributo INPS a carico committente (D)	23,46%				8.158,60
Consulenza (E)					
totale costo per il Programma (A + C + D + E)					63.359,56

Handwritten signature

Calcolo del compenso lordo spettante a		Petrocelli 2023			
		dal	al	gg	mesi
<i>durata del contratto</i>		01/01/23	14/02/23	44	1,47
<i>durata rinnovo</i>				0	0,00
<i>totale</i>				44	1,47
<i>Salario lordo mensile</i>					3.301,58
<i>Indennità + maggiorazione lorda mensile</i>					1.922,51
<i>lordo contrattuale (salario + indennità + maggiorazione)</i>					7.662,00
<i>compenso lordo</i>					7.662,00
<i>imponibile IRPEF (50% su indennità e magg. - art. 51 comma 8 TUIR)</i>			6.252,16		
<i>imponibile INPS/INAIL</i>			4.842,32		
<i>Contributo INPS - selezionare:</i>	<input type="text" value="32,30%"/>	8,84%	-428,06		-428,06
<i>imponibile Irpef</i>			5.824,10		
<i>imposta lorda</i>			1.339,54		
<i>detrazioni lav. dipendente (art. 13 Tuir)</i>			-231,78		
<i>Irpef netta</i>					-1.107,76
<i>addizionale regionale*</i>					-82,70
<i>addizionale comunale*</i>					-46,59
<u>compenso netto totale</u>					5.996,89
<u>compenso netto mensile</u>					4.089,00
Costo per l'Amministrazione:					
<i>compenso lordo (A)</i>					7.662,00
<i>Contributo INAIL a carico committente (C)</i>	0,50%				24,21
<i>Contributo INPS a carico committente (D)</i>	23,46%				1.136,01
<i>Consulenza (E)</i>					
<u>totale costo per il Programma (A + C + D + E)</u>					8.822,22



"Recovery, Stability and Socio-Economic Development
in Libya (RSSD) - "Baladiyat" Programme – Phase 2"
T05-EUTF-NOA-LY-13 (T05.1849)
CUP H99J21003980006



TERMS OF REFERENCE
PROFESSIONAL VACANCY ANNOUNCEMENT NO. 10/AICSTUNISI/2021

International Administration/Procurement Officer

KEY FUNCTIONS

Under the overall supervision of AICS Regional Representative in Tunis, the International Administration/Procurement Officer of the Programme reports to the Compliance Officer. The Administrative/Procurement Officer, support the Compliance Officer in all Administrative tasks. He supports the Team Leader and the Compliance Officer of the PMU in the coordination of the tasks related to administrative and procurement procedures, budget execution and financial management of the Programme in order to carry out the required activities and achieve the expected results. He deputizes the PMU Compliance Officer in his/her absence.

In particular, he will perform the following tasks:

1. Contribute to expedite RSSD operations, the administrative and procurement procedures according to AICS policies/guidelines, and PRAG relevant requirements. This includes the preparation of dossiers and launch of the Calls for Proposals for grants, sub-delegation agreements and other competitive tenders for service and other contracts;
2. Support the Administration department in the following tasks: registration of inbound and outbound flows, the accounting and payment of expenditure, financial monitoring of expenditure trends and reporting, currency movements, and contract registration, in the dedicated accounting system(s) and elaborates related reports;
3. Assist in procurement activities covering the pre-award, award (evaluation of bids), and post award phases, such as: prepare the dossier, review and verify technical specifications, launch the selection procedure, conduct relevant market research, manage the award procedure, handle vendor's vetting, contract management and contract administration, prepare contracts and purchase orders;
4. Follow up with grant beneficiaries, suppliers and contractors to ensure timely and effective supply and delivery of goods, services and works, informing all relevant stakeholders;

AICS REGIONAL OFFICE FOR TUNISIA, LIBYA, MOROCCO AND ALGERIA

1, Rue de Florence, Mutuelleville, 1002

Tunis – Tunisia

Phone : 00216– 71 893 321


E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it

Website: <https://tunisi.aics.gov.it/>





**“Recovery, Stability and Socio-Economic Development
in Libya (RSSD) - “Baladiyat” Programme – Phase 2”
T05-EUTF-NOA-LY-13 (T05.1849)
CUP H99J21003980006**



5. Monitor the financial performance of procurement contracts, grant agreements and sub-delegation agreements, assist grant beneficiaries in their expenditure reporting processes and verify expenditure;
6. Assist with payment procedures and requests for payment with regards to procurement and grant contracts signed by the AICS Regional Representative;
7. Contribute to RSSD financial reporting and support the Compliance Officer in any other financial reporting task and during the Audit procedures (internal and external);
8. Perform other relevant activities as required.

Tunis, 31.01.2022

Antonio Petrocelli

Signature

AICS REGIONAL OFFICE FOR TUNISIA, LIBYA, MOROCCO AND ALGERIA


1, Rue de Florence, Mutuelleville, 1002

Tunis – Tunisia

Phone : 00216– 71 893 321

E-mail: segreteria.tunisi@aics.gov.it

Website: <https://tunisi.aics.gov.it/>



Alla
**Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo**
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Petrocelli Antonio, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED]

**richiede di essere assoggettata a contribuzione in Italia ai sensi della Legge 398/87
(Art. 5 Assicurazioni Previdenziali del Contratto)**

Data, 31-01-2022

Firma



Alla
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo
Sede di Tunisi
1, Rue de Florence
Mutuelleville - 1082 Tunisi,
Tunisia

OGGETTO: Comunicazione della residenza fiscale

Il sottoscritto Petrocelli Antonio, C.F. [REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED]

comunica che la propria residenza fiscale è la seguente:

COMUNE: [REDACTED]

[REDACTED]

RECAPITO TELEFONICO [REDACTED] - TELEFONO CELLULARE [REDACTED]

MAIL: [REDACTED]

Documenti allegati:

- Fotocopia della tessera sanitaria, comprensiva di attribuzione del numero di codice fiscale, rilasciata dal competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

Data, 31.01.2022

Firma



TS **REPUBLICA ITALIANA**
TESSERA SANITARIA
CARTA REGIONALE DEI SERVIZI

  Codice Fiscale [REDACTED] Sesso **M**

Cognome **PETROCELLI**

Nome **ANTONIO**

Data di scadenza [REDACTED]

Luogo di nascita [REDACTED]

Provincia [REDACTED]

Data di nascita [REDACTED]



TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA



1. Cognome

PETROCELLI

2. Nome

ANTONIO

3. Data di nascita

4. Numero identificazione personale

5. Numero identificazione personale

6. Numero identificazione personale

7. Numero identificazione personale

8. Numero identificazione personale

9. Numero identificazione personale

10. Numero identificazione personale

DETERMINA A CONTRARRE

L' AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO – SEDE DI TUNISI

- VISTI la legge 125/2014 che istituisce l' Agenzia italiana per la Cooperazione allo sviluppo e il decreto n.113 del 22.07.2015 che approva lo statuto dell' Agenzia;
- VISTA la Legge 07/08/1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.
- VISTI il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE e s.m.i;
- VISTO l'art.7 comma 6 del decreto legge 227 del 2012 che consente al Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a condizione che non esistano localmente le professionalità richieste, di conferire incarichi temporanei di consulenza e di stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa con personale esterno alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalità, in deroga all'art.6 comma 7 e art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, convertito con L. 122/2010, all'art. 1 comma 56 della legge 266/2005, art. 61, commi 2 e 3 del D.L. 112/2008 convertito con modificazioni dalla L. 133/2008 e in deroga alle disposizioni di cui agli art. 7, commi 6 e 6-bis e all'art. 36 comma 2 del D.lgs 165/2001 e successive modificazioni;
- VISTO lo Statuto dell' Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, approvato con decreto del Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di concerto con il Ministro dell' Economia e delle Finanze n. 113 del 22 luglio 2015, e in particolare l' articolo 11, comma 1, lettera c);
- VISTO l'art.2, comma 4 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", a norma dell' articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 Capo III;
- VISTA la legge n.145/2018;
- VISTA la delibera del Comitato Congiunto del 21.12.2017 che ha approvato "Procedura per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell' ordinamento italiano e determinazione del relativo trattamento economico", e nelle more dell' adozione delle summenzionate procedure;

- VISTA la Delibera dal Comitato Congiunto n.101 del 19 novembre 2019 recante “Criteri e modalità per la selezione di personale non appartenente alla Pubblica Amministrazione da assumere con contratto di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale di cui all’articolo 11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS”;
- VISTA la Nota del Direttore AICS n. 16343 del 12 dicembre 2019 recante come oggetto “Personale contrattualizzato ai sensi ai sensi dell’art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS. Nuove disposizioni;
- VISTO l’accordo di delega Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849) tra la Commissione Europea e l’AICS – Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, firmato in data 09/06/2021;
- VISTO il Decreto di delega n. 21822 del registro ufficiale AICS del 30/07/2021 con cui si trasferisce al Direttore dell’Ufficio AICS di Tunisi la gestione del Programma previsto dall’Accordo di Delega No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849);
- CONSIDERATO che si è reso necessario individuare, tramite bando di selezione n. 10/AICSTUNISI/2021 pubblicato sul sito ufficiale dell’AICS con scadenza il 13 ottobre 2021, la figura professionale di International Administration/Procurement Officer;
- CONSIDERATO delle risultanze del suddetto avviso di ricerca personale come da verbale della Commissione di valutazione del 15/12/2021 in base al quale il dott. Antonio Petrocelli è risultato il primo classificato.
- TENUTO CONTO che il dott. Antonio Petrocelli ha accettato l’incarico.

DETERMINA

Di stipulare per il periodo 15/02/2022 – 14/02/2023 con il dott. Antonio Petrocelli, in qualità di International Administration/Procurement Officer - PMU EUTF RSSD2, un Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale nel rispetto dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano di cui all’art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS.

1. Di precisare che:

- il fine che s’intende perseguire con la spesa in oggetto è garantire un adeguato livello di efficienza nella realizzazione delle attività previste dal programma “Recovery,



Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849)”;

- i termini dell'accordo con il collaboratore sono definiti tramite Contratto di lavoro di diritto privato a tempo determinato disciplinato dal diritto locale nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano di cui all'art.11, comma 1, lett. c) dello Statuto AICS che provvede a stabilire le modalità di esecuzione della prestazione e le penalità in caso di inadempimento;
- si autorizza la spesa per la retribuzione lorda (salario + indennità + maggiorazione) da corrispondere dott. Antonio Petrocelli che per l'intero periodo ammonta ad Euro 62.689,08 e che tale retribuzione comporta oneri contributivi e previdenziali a carico dell'amministrazione pari a Euro 9.492,70;
- La spesa relativa alla prestazione oggetto del presente provvedimento graverà sui fondi del Programma “Recovery, Stability and Socio-Economic Development in Libya Phase 2 – Italian Cooperation Component, Ref. No. T05-EUTF-NOA-LY-13-01 (T05.1849)” per l'esercizio finanziario 2022 - 2023.

Tunisi,



Il Rappresentante
Andrea Senatori

Andrea Senatori

**INFORMATIVA SULLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**


Regolamento (UE) 2016/679, art. 13

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni:

1. Il titolare del trattamento è l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), che, nel caso specifico, opera per il tramite della Sede estera di Tunisi 5, Rue Haroun Errachid - Mutuelleville - 1082 Tunis, Tunisie, - Tel.: +216.71.893.321 / 71.893.144 – e-mail segreteria.tunisi@aics.gov.it – PEC tunisi@pec.aics.gov.it
2. L'AICS dispone di un responsabile della protezione dei dati personali che, in caso di quesiti o reclami, può essere contattato ai seguenti recapiti (AICS Roma, Via Salvatore Contarini, 25 - 00135 Roma – tel.: +39 06 32492 1) Giuseppe Cerasoli e-mail: giuseppe.cerasoli@aics.gov.it; pec: protocollo.aics@pec.aics.gov.it;
3. I dati personali chiesti sono necessari per la selezione della figura professionale ricercata e al fine di gestire i dati per la tutela del rapporto di lavoro.
4. Il conferimento dei dati è un obbligo previsto dalla normativa italiana e l'eventuale rifiuto a fornire i dati chiesti comporta l'esclusione dalla procedura di selezione o dall'affidamento.
5. Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale o informatizzata da personale appositamente incaricato.
6. I dati saranno comunicati agli organi di controllo interni ed esterni dell'AICS. Con la firma della presente informativa, l'interessato dà il suo consenso alla comunicazione dei predetti dati anche alle competenti autorità locali o italiane per la loro verifica. Saranno inoltre pubblicati sul sito web dell'AICS di Tunisi alcuni dati dell'assegnatario dell'incarico, in conformità alla normativa vigente.
7. I dati sono conservati per un periodo massimo di 5 anni a decorrere dal momento in cui ha termine il rapporto contrattuale per completamento dell'esecuzione o per altra ragione, ivi inclusa la risoluzione anticipata. Questo termine è sospeso in caso di avvio di un procedimento giudiziario.
8. L'interessato può chiedere l'accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. In questi casi, l'interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per conoscenza il responsabile della protezione dei dati dell'AICS ai recapiti indicati al punto 2.
9. Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l'interessato può presentare un reclamo al responsabile della protezione dei dati dell'AICS. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail: garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it) o all'autorità giudiziaria.

Tunisi,

Firma dell'interessato per presa visione e accettazione


31-01-2022